



Comune di Foggia

Approvato con delibera di C.C, n. 58 del 28.09.2017

REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI COMUNALI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA e PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL CANONE LOCATIVO AD USO ABITATIVO

Art. 1 (OGGETTO)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di selezione e assegnazione nonché le modalità di gestione degli alloggi temporanei – di proprietà o comunque, a diverso titolo, nella disponibilità del Comune di Foggia – utilizzati per far fronte a situazioni di emergenza abitativa transitoria, attuale ed indifferibile, in attesa che si svolgano le ordinarie procedure di assegnazione degli alloggi pubblici.
2. Le domande di assegnazione temporanea di alloggi possono essere avanzate da nuclei familiari o singoli soggetti in condizioni di documentato grave disagio socio-abitativo così come circoscritto dal presente regolamento.

Art. 2 (PRINCIPI COMUNI)

1. Tutti gli alloggi di emergenza sono alloggi di rotazione assegnati in via temporanea, in attesa che gli assegnatari superino la fase di urgenza e si procurino un diverso alloggio.
Ai fini della definizione di emergenza non è sufficiente un mero stato di disagio abitativo; non consentono l'accesso agli alloggi temporanei tutte quelle situazioni di necessità caratterizzate da cronicità destinata a protrarsi nel tempo e che richiedono, invece, una soluzione abitativa definitiva da individuarsi mediante le procedure ordinarie di assegnazione di alloggi pubblici seguendo i criteri generali previsti dalla Legge Regionale 7 aprile 2014 n.10 e ss.mm.
2. All'assegnazione degli alloggi temporanei si provvede esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità.
3. Al fine di assicurare speditezza all'azione amministrativa, le comunicazioni tra uffici, interni ed esterni, avvengono esclusivamente via PEC e con firma digitale del Dirigente qualora trattasi di provvedimenti dirigenziali. Per le stesse finalità di celerità, è auspicabile che gli utenti possano

dotarsi di personale Casella Elettronica Certificata (PEC) come domicilio presso cui inviare prioritariamente le comunicazioni necessarie.

Art. 3 (DEFINIZIONI)

1. Gli alloggi temporanei sono da considerare come locali procurati a titolo provvisorio dal Comune di Foggia e si distinguono in:
 - A) *alloggi riservati*, per fronteggiare le situazioni di emergenza disciplinati integralmente dall'art. 12 "Riserva di alloggi" della legge regionale n. 10/2014 e ss. mm.;
 - B) *alloggi di emergenza sociale*, che non rientrano nella riserva del citato art. 12 ma che sono comunque nella libera disponibilità del Comune di Foggia.
2. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - A) per *abitazione di residenza*, l'alloggio in cui il richiedente ha la dimora abituale, anagrafica e/o di fatto, quest'ultima solo se comprovata dalla pregressa intestazione di almeno una delle utenze domestiche;
 - B) per *nucleo familiare*, quello così come definito dall'art. 3 comma 3, della legge regionale n. 10/2014 e ss. mm.

Art. 4 (DURATA)

1. Gli alloggi temporanei non possono mai costituire oggetto di assegnazione definitiva ed hanno una durata commisurata allo stato di emergenza.
2. Per gli **alloggi riservati** di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. A), la durata, ai sensi dell'art.12 della legge regionale n. 10/2014, non può eccedere i due anni.
3. Per gli **alloggi di emergenza sociale** di cui all'art. 3, comma 1, lett. B) del presente regolamento è consentita eccezionalmente una sola proroga con determinazione congruamente motivata del dirigente del Servizio Politiche Abitative e previa verifica della permanenza involontaria di tutti i requisiti di accesso. Per permanenza involontaria s'intende l'incapacità del beneficiario a superare l'emergenza contingente per ragioni oggettive e non volute.
4. Alla scadenza, l'immobile deve essere lasciato senza indugio libero da persone e cose.

Art. 5 (CONDIZIONE DI ACCESSO ALL'ALLOGGIO TEMPORANEO)

1. In riferimento agli *alloggi riservati* di cui all'art. 3, comma 1, lett. A) del presente regolamento, non è ammessa alcuna forma di riserva e disciplina al di fuori di quella prevista dall'art.12 della legge regionale n. 10/2014, che si ha qui per integralmente richiamata. In caso di mancata disponibilità dei suddetti *alloggi riservati*, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono concorrere all'assegnazione degli *alloggi di emergenza sociale* di cui all'art. 3, comma 1, lett. B) del presente regolamento.
2. In riferimento agli *alloggi di emergenza sociale* di cui all' art. 3, comma 1, lett. B), possono presentare domanda tutti coloro che si trovino in una delle involontarie, transitorie e documentate circostanze sottoindicate in ordine di priorità:
 - a) abbandono di alloggio a seguito di **calamità**;

- b) situazioni di **grave ed imminente pericolo di crollo** per le quali – previa verifica tecnica da parte dei soggetti istituzionalmente preposti (Comune, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, ecc...) – venga riconosciuta dall’organo competente la necessità di sgombero dell’abitazione di residenza e/o sia stata già emessa relativa ordinanza a carattere definitivo;
- c) **sgombero di unità abitative di proprietà pubblica** da sottoporre a lavori di recupero edilizio, per effettuare i quali venga riconosciuto dall’organo competente la necessità di sgombero;
- d) **carenza dei requisiti di abitabilità** dell’abitazione di residenza determinata da antigienicità assoluta - rispondente alla definizione di cui all’art. 5, lett. a10), delle L. R. n. 10/2014, parte prima - che sia stata certificata dalla Asl competente per territorio e a cui abbia fatto seguito Ordinanza Sindacale di sgombero per motivi di igiene ed inabitabilità;
- e) collocazione, da almeno un biennio, in **locali impropriamente adibiti ad alloggio** (di cui all’art.5, lett. a9) della L.R. n. 10/2014), in presenza di almeno una delle ulteriori condizioni appresso indicate:
 - e.1) gravissima malattia certificata dalla Asl o disabilità certificata pari almeno al 75% di un componente del nucleo familiare;
 - e.2) perdita del lavoro avvenuta nell’ultimo biennio da parte dell’unico percettore di reddito della famiglia a causa di riduzione del personale o di chiusura dell’azienda oppure gravi eventi familiari con perdita del lavoro da parte dell’unico percettore di reddito della famiglia;
- f) **disagio sociale o socio-sanitario** (opportunamente documentato nonché attestato con relazione di Assistente Sociale dei Servizi Sociali) di nuclei familiari o monoparentali o soggetti singoli che abbiano perduto la disponibilità del precedente alloggio e che versino in uno stato di difficoltà riferibile a:
 - f.1) persona con problemi sociali e/o sanitari limitanti l’autonomia personale documentati dal servizio sociale o dalla Asl;
 - f.2) persona con disabilità con grado di invalidità certificato pari almeno al 75%;
 - f.3) adulto singolo con minore/i a carico;
 - f.4) maggiorenne istituzionalizzato incluso in specifico progetto socio-riabilitativo e/o ospite di comunità terapeutica o di accoglienza, in fase di dimissione con problemi sociali documentati;
 - f.5) vittima di accertati maltrattamenti (per es.: donne con figli minori) o violenza sessuale all’interno del nucleo familiare e che si trovi nell’impossibilità di rientrare nell’abitazione in cui risiede;
 - f.6) adulto solo, con patologia invalidante certificata limitante la capacità lavorativa.
 - f.7) adulto solo, che negli ultimi 12 mesi ha dovuto lasciare l’alloggio familiare al coniuge in attuazione di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione);
 - f.8) nucleo monoparentale, temporaneamente senza altre risorse familiari, nonostante documentati tentativi di ricerca di impiego;
- g) **gravi motivi di pubblica utilità**;

3. E' necessario che coloro che si trovino nelle situazioni sopraindicate abbiano un reddito del nucleo familiare – determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni – non superiore al limite di legge vigente al momento dell'avviso pubblico di assegnazione alloggi.
4. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria deriva da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto diverso da inadempienza contrattuale. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento

Art.6
(BENEFICIARI)

1. Possono conseguire l'assegnazione degli *alloggi di emergenza sociale* di cui all'art. 3, comma 1, lett. B) del presente regolamento coloro i quali, alla data di presentazione dell'istanza, siano nelle condizioni sotto riportate:
 - a) stato di cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*);
 - b) residenza anagrafica e/o di fatto nel comune di Foggia (in quest'ultimo caso dimostrabile solo mediante l'intestazione di utenze dell'alloggio perduto) o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Foggia (o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso), salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
 - c) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. n. 10/2014;
 - d) non avere già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
 - e) reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (*Norme per l'edilizia residenziale*), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento;
 - f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Nel caso in cui l'istante risulti già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) del quale tuttavia abbia tuttavia perso involontariamente la disponibilità, i requisiti di accesso per concorrere all'assegnazione di *alloggi di emergenza sociale* di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. B) sono quelli richiesti per la permanenza negli alloggi ai sensi della L.R. N. 10/2014.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere *c)*, *d)* e *f)* devono essere posseduti anche da parte di tutti gli altri componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda. I requisiti richiesti devono altresì permanere al momento di assegnazione dell'alloggio ed in costanza del rapporto di locazione provvisoria.

Art. 7
(GRADUATORIA DINAMICA)

1. Per l'assegnazione degli alloggi di emergenza sociale di cui all'art. 3, comma 1, lett. B) del presente regolamento si provvede utilizzando una graduatoria dinamica, suscettibile di nuovi inserimenti ed aggiornamenti nel corso dell'anno, formata dalle domande pervenute e scegliendo i beneficiari esclusivamente tra gli iscritti alla medesima graduatoria. A tal fine, la graduatoria dinamica è tale in quanto permette l'iscrizione in qualsiasi momento dei richiedenti idonei che vengono inseriti nella posizione utile in base al punteggio effettivamente conseguito o aggiornato nei modi indicati dal Regolamento. L'iscrizione alla graduatoria dinamica permette, quindi, di partecipare alle selezioni pubblicizzate con appositi avvisi pubblici di assegnazione ed ha il vantaggio di ridurre i tempi di istruttoria trattandosi di concorrenti la cui posizione è stata già preventivamente valutata e dei quali concorrenti va, conseguentemente, verificata solo la permanenza dei requisiti di accesso e di punteggio in sede di assegnazione definitiva.
2. Per *nuovo inserimento* s'intende la presentazione della relativa istanza da parte di un nuovo richiedente mentre per *aggiornamento* s'intende la mera comunicazione di mutate circostanze suscettibili di aumentare o diminuire il punteggio già attribuito. Al fine di agevolare la celerità della procedura, a tutti gli iscritti è fatto obbligo, durante la permanenza di iscrizione in graduatoria, di comunicare tempestivamente qualsiasi possibile variazione di punteggio, positiva o negativa.
3. Nel caso in cui, in sede di assegnazione dell'alloggio, dovesse riscontrarsi il venir meno dei requisiti richiesti, per esempio per superamento del reddito o modifica di altre circostanze o non veridicità della documentazione allegata, il concorrente, previa notifica, è escluso con provvedimento dirigenziale pubblicato all'Albo Pretorio *on line* con conseguente scorrimento della graduatoria dinamica per individuare un nuovo legittimo beneficiario.

Art. 8
(PUNTEGGIO, CRITERI DI PRIORITÀ e PREFERENZE)

1. La graduatoria di assegnazione è redatta sulla base dei punteggi e dei criteri di priorità di seguito trascritti:

1	Situazioni rivenienti da calamità naturali	P.ti 7	Let. a) art. 2
2	Situazioni particolari per provvedimenti o attestati	P.ti 6	Let. b) art. 2

3	Situazioni particolari per grave antigienicità	P.ti 5	Let. c) art. 2
4	Gravi motivi di ordine strutturale o di pubblica utilità	P.ti 5	Let. c) art. 2
5	Sfratto esecutivo	P.ti 4	Let. d) art. 2
6	Luoghi o locali impropriamente adibiti ad alloggio	P.ti 4	Let. e) art.2
7	Assistenza alloggiativa in caso di violenza o maltrattamenti	P.ti 2	Let. g) art.2
8	Reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare	P.ti 4	< ad una pensione sociale
9	Reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare	P.ti 3	< ad una pensione minima INPS
10	Reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare	P.ti 2	< ad una pensione minima INPS + una pensione sociale
11	Nucleo familiare fino a quattro persone	P.ti 1	
12	Nucleo familiare fino a sei persone	P.ti 2	
13	Nucleo familiare con sette o più persone	P.ti 3	
14	Minori a carico*	P.ti 2	
15	Presenza di anziani*	P.ti 1	Componente con età > ai 65 anni
16	Disabili**	P.ti 1	Invaldità sup. al 75%
17	Disabili**	P.ti 3	Invaldità pari al 100%
18	Disabili**	P.ti 5	Invaldità del 100% con assegno di accompagnamento
19	Famiglia monoparentale	P.ti 1	
20	Ulteriori situazioni di particolare disagio sociale	P.ti 1 P.ti 2 P.ti 3	Relazione assistente sociale che attesti: <ul style="list-style-type: none"> • disagio socio-economico • grave disagio socio-economico • grave disagio socio-economico con presenza di anziani e/o minori

* il punteggio assegnato è fisso indipendentemente dal numero di soggetti rientranti nella singola tipologia.

** il punteggio assegnato è attribuito per ogni singolo componente.

2. Nell'ipotesi in cui due o più concorrenti dovessero conseguire parità di punteggio in graduatoria, in sede di assegnazione sarà preferito il richiedente il cui nucleo familiare risulterà composto secondo il seguente ordine di priorità: 1) da portatori di handicap; 2) da minori; 3) da anziani.

3. Qualora la situazione di parità dovesse persistere il criterio di scelta verterà sul nominativo del richiedente con maggiore anzianità di iscrizione alla graduatoria dinamica. Solo se la situazione di parità dovesse ancora perdurare, si procederà con sorteggio dinanzi al Dirigente del Servizio Politiche Abitative o un suo delegato ed in presenza dei concorrenti. Il Dirigente attesterà la regolarità del sorteggio mediante relativo verbale.

Art. 9 **(PROCEDURA)**

1. Il Servizio Politiche Abitative emana con cadenza annuale il “*Bando di Istituzione della Graduatoria Dinamica*” finalizzata all’assegnazione di **alloggi di emergenza sociale** - di cui all’art. 3, comma 1, lett. B) del presente regolamento - disponibili e/o che si renderanno disponibili, per qualsiasi motivo, nel Comune di Foggia. Dal momento di pubblicazione del bando possono essere presentate in qualsiasi momento le domande di iscrizione alla suddetta graduatoria dinamica.
2. Il bando deve essere pubblicato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell’amministrazione digitale*) e dalla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (*Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia*) ed ogni ulteriore disposizione di legge vigente, per almeno trenta giorni consecutivi sul sito web www.comune.foggia.it. e devono essere adottate forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi compresa la pubblicazione del bando sui quotidiani locali, se prevista dalla legge vigente, nonché l’affissione presso le sedi dell’ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio; deve altresì essere affisso in modo permanente e fino a nuovo bando presso i locali del Servizio Politiche Abitative e dei Servizi Sociali comunali.
3. Entro 30 giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, il Servizio Politiche Abitative provvede a formulare la **graduatoria provvisoria** sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e pubblica la medesima graduatoria esclusivamente all’albo pretorio *on line*, dandone avviso in prima pagina sul sito web www.comune.foggia.it; tale modalità di pubblicazione – anche in ragione della necessaria celebrità della procedura – avrà valore di notifica a tutti i concorrenti. Entro i 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso avverso la medesima graduatoria indirizzandola al Dirigente del Servizio Politiche Abitative che deciderà con proprio provvedimento motivato entro i successivi 15 giorni.
4. Decorsi i termini suddetti, la graduatoria dinamica annuale diventa definitiva con l’approvazione formale del Dirigente del Servizio Politiche Abitative; è aggiornata nel corso dell’anno su impulso di parte ai sensi del successivo art. 10, pubblicata all’albo pretorio *on line* per ulteriori 30 giorni dandone altresì avviso in prima pagina sul sito web www.comune.foggia.it. La pubblicazione *on line* avrà valore di notifica per tutti i concorrenti e sostituisce qualsiasi altra forma di notifica. Avverso la graduatoria definitiva possono essere esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione.
5. Il Servizio Patrimonio, periodicamente ed in base alla sopravvenute disponibilità, senza indugio rende noto l’elenco di alloggi temporanei liberi da assegnare; preso atto della disponibilità di alloggi, il Servizio Politiche Abitative emana avviso pubblico di assegnazione, riservato esclusivamente agli iscritti in graduatoria dinamica. Conseguentemente, successivamente alla for-

mazione della graduatoria dinamica, ogni qual volta sia possibile procedere ad un'assegnazione, si seguirà la procedura seguente:

- a) Pubblicazione di avviso di selezione, riservato agli iscritti in graduatoria dinamica;
- b) Selezione secondo le modalità previste dal presente regolamento, dal bando di istituzione della graduatoria dinamica e dal relativo avviso di selezione.
- c) Assegnazione dell'alloggio con provvedimento del dirigente del Servizio Politiche Abitative previa verifica effettiva dei requisiti di accesso e permanenza;
- d) Sottoscrizione del contratto a cura del Servizio Patrimonio, o di altro dirigente in sostituzione, unico settore responsabile della contrattualistica degli immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'ente.

Art. 10

(BANDO ANNUALE e AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA)

1. Il Servizio Politiche Abitative entro il 31 Ottobre di ogni anno procede alla pubblicazione del "*Bando annuale di istituzione della Graduatoria Dinamica per l'emergenza abitativa*" per la presentazione delle istanze di iscrizione alla graduatoria dinamica valevole per l'anno successivo.
2. La graduatoria dinamica definitiva è aggiornata periodicamente a impulso di parte in base alle domande di aggiornamento prodotte entro il 30/04 ed il 31/07 dell'anno successivo. La graduatoria aggiornata deve essere approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Abitative entro la fine del mese successivo alla decorrenza dei termini di scadenza e pubblicata con le modalità del comma 4 del precedente art. 9.
3. Nel caso eccezionale in cui sia stato impossibile procedere alla pubblicazione del Bando annuale per seri ed improcrastinabili motivi continuerà a restare in vigore la graduatoria dell'anno precedente sino all'emanazione del nuovo bando purché, *medio tempore*, sia comunque garantito l'aggiornamento ai sensi del precedente comma 2.

Art. 11

(MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE)

1. Le domande devono essere redatte su apposito modello predisposto dal Comune scaricabile dal sito internet del Comune e successivamente spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, unitamente agli allegati, al Comune di Foggia - Ufficio Protocollo - Servizio Politiche Abitative, oppure inviate a mezzo PEC all'indirizzo indicato nel bando oppure presentate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune. Gli utenti devono essere invitati a munirsi facoltativamente di casella PEC personale ove inviare le successive comunicazioni.
Alla domanda di iscrizione in graduatoria dinamica devono essere allegati:
 - a) Fotocopia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
 - b) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, necessarie a comprovare il possesso delle condizioni e requisiti di cui al presente Regolamento, nonché gli eventuali ulteriori documenti utili per l'attribuzione del corretto punteggio secondo i criteri di cui al precedente art. 8.
 - c) elenco datato e sottoscritto delle dichiarazioni e documenti di cui al punto precedente.

2. Per tutti gli aspiranti assegnatari è fatto obbligo di reiterare annualmente l'istanza di iscrizione alla graduatoria dinamica a pena di esclusione.

Art. 12
(VALUTAZIONE DELLE ISTANZE e CONTROLLI)

1. L'istruttoria delle domande pervenute e tutte le necessarie operazioni per la formazione e l'aggiornamento della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione sono espletate dal competente Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia che provvede alla verifica dei requisiti e alla completezza della documentazione.
2. Ciascuna istanza accolta viene collocata in graduatoria secondo il punteggio attribuito in base al precedente art. 8; deve essere altresì indicata la data di presentazione dell'istanza che vale quale criterio di cui al comma 3 del medesimo art. 8
3. In fase di assegnazione, in considerazione della specifica finalità degli alloggi temporanei, il Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia dispone controlli effettivi sulle veridicità di tutte le condizioni e i requisiti dichiarati (autocertificazioni e simili) dal beneficiario dell'alloggio avvalendosi, ove necessario, del concorso utile di qualsiasi altro Servizio interno dell'ente, obbligato a collaborare per la propria competenza. Qualora si dovessero ravvisare profili penali a causa di dichiarazioni mendaci o altro, il Dirigente competente che ravvisa responsabilità penali deve denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità nei cui confronti vi sia obbligo di riferire. In ogni caso, la falsa dichiarazione sugli stati autocertificati o la produzione di documentazione falsa comporta sempre l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.
4. In caso di esito sfavorevole degli accertamenti si applica il successivo art. 15.
5. Le istanze non accolte formano un elenco degli esclusi, approvato con atto dirigenziale, in cui è indicata la motivazione dell'esclusione. L'elenco va pubblicato all'albo pretorio on line per 30 giorni dandone altresì contestuale avviso in prima pagina sul sito web www.comune.foggia.it e diretta comunicazione di esclusione ai singoli concorrenti esclusi.
6. Solo nel caso in cui gli alloggi disponibili da assegnare siano in numero rilevante e non consentano tempestivi controlli ai sensi del precedente comma 3, questi ultimi sono rinviati ad un momento immediatamente successivo all'assegnazione.
7. Le graduatorie di assegnazione dovranno essere inviate alla Guardia di Finanza.

Art. 13
(RICORSI)

1. Per contestare l'attribuzione del punteggio provvisorio, il richiedente può presentare ricorso avverso la graduatoria con raccomandata con ricevuta di ritorno da indirizzarsi al Dirigente del Servizio Politiche Abitative o a mezzo PEC all'indirizzo del medesimo Servizio con le modalità indicate nel precedente art. 9, comma 3 e comma 4. Il Dirigente deciderà sulla base della documentazione utile e valida presente agli atti del Servizio Politiche Abitative.

2. La presentazione del ricorso non sospende di regola l'efficacia della graduatoria né la procedura di assegnazione degli alloggi disponibili qualora già avviata. Il Dirigente, tuttavia, può sospendere in via cautelativa e con proprio provvedimento motivato l'assegnazione di un alloggio per 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione del ricorso nel caso in cui, per effetto di un eventuale accoglimento del ricorso, l'alloggio stesso possa spettare al ricorrente e sempre che il ricorso risulti assistito da un *fumus* di fondatezza.

Art. 14

(ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E CAUSE DI DECADENZA)

1. In sede di assegnazione, il Servizio Politiche Abitative procede alla verifica della permanenza dei requisiti del possibile beneficiario ai sensi del precedente art. 12, comma 3; l'avente diritto all'assegnazione può essere invitato a presentare idonea documentazione giustificativa previa notifica di invito a collaborare entro un termine perentorio prestabilito.
2. Il venir meno dei requisiti previsti per l'accesso o la mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'esclusione d'ufficio del richiedente al quale va comunicato il relativo provvedimento di esclusione dirigenziale con successivo scorrimento della graduatoria.
3. Diversamente dall'ipotesi di cui al precedente comma 2, il mutamento dei requisiti non essenziali che hanno determinato solo l'attribuzione di ulteriore punteggio comporterà, previa notifica nelle forme di legge, la cancellazione dei punteggi riguardanti le mutate condizioni e la conseguente modifica della graduatoria stessa.
4. In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale di vigenza dell'avviso pubblico di assegnazione, il Servizio Politiche Abitative ne dà notizia agli aventi diritto, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio. La scelta dell'alloggio è effettuata dall'eventuale assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti e rispondenti allo standard abitativo. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l'alloggio non scelto dagli altri concorrenti. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nei termini assegnati. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Servizio Politiche Abitative dichiara la decadenza dal diritto di scelta previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli d'ufficio a pena di decadenza.
5. L'Ufficio Patrimonio provvede senza ritardo alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto e contestuale consegna dell'alloggio entro 30 giorni dalla ricezione a mezzo Pec dell'atto di assegnazione - protocollato e firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative - a conclusione della procedura di Avviso Pubblico di assegnazione riservato agli iscritti nella graduatoria dinamica. Copia cartacea dell'atto di assegnazione va conservata agli atti del Servizio Politiche Abitative.
6. L'alloggio deve essere stabilmente occupato senza ritardo entro 30 giorni dalla consegna; l'inosservanza della occupazione effettiva comporta la decadenza dall'assegnazione. Dell'avvenuta occupazione l'assegnatario deve dare immediata comunicazione sia alla Polizia Municipale, che è obbligata alle verifiche del caso, sia al Servizio Politiche Abitative per eventuali successivi adempimenti.
7. L'assegnatario ha l'obbligo di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggio E.R.P. al primo bando utile, pena la decadenza dall'assegnazione provvisoria.
8. Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione proposta decadono dal diritto di assegnazione, con esclusione dalla graduatoria.

9. Salvo particolari situazioni contingenti, non potranno essere eseguite sistemazioni tali da generare grave sovraffollamento (oltre due persone a vano utile).

Art. 15
(ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE)

1. Nel caso di esito sfavorevole degli accertamenti – possibili in qualsiasi momento della procedura – si procede all'annullamento dell'assegnazione o alla dichiarazione di decadenza mediante provvedimento dirigenziale del Servizio Politiche Abitative con conseguente modifica della graduatoria ed ulteriore scorrimento.
2. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata qualora l'assegnatario:
 - a) non sia più in possesso dei requisiti reddituali di cui alla L.R. n. 10/2014, e abbia titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi, locati a uso abitativo o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località come previsto dall' art. 6 del presente Regolamento, che hanno determinato l'assegnazione provvisoria;
 - b) non abbia preso possesso dell'alloggio assegnato entro 30 giorni dalla consegna;
 - c) abbia ceduto in tutto o parte dell'alloggio assegnato;
 - d) non abiti stabilmente l'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;
 - e) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
 - f) sia moroso da almeno 2 mesi nel pagamento del canone di locazione per motivi non dipendenti da sopraggiunte gravi condizioni di svantaggio economico/sociale certificate dai competenti Servizi Sociali;
 - g) ospiti, anche temporaneamente, terze persone non facenti parte del nucleo familiare presente al momento dell'assegnazione provvisoria;
 - h) ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
 - i) non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune di Foggia;
3. L'annullamento o la decadenza dell'assegnazione avviene con provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Abitative nel rispetto delle modalità previste dalle normativa vigente.

Art. 16
(CONTRATTO)

1. Il rapporto con l'assegnatario sarà disciplinato con apposito contratto di locazione il cui schema avrà cura di redigere il Settore Contratti e Appalti dell'ente tenendo altresì presente eventuali schemi-tipo approvati a livello regionale o altro; il Servizio Patrimonio è delegato, invece, alla stipula dei singoli contratti previo atto dirigenziale di assegnazione del Servizio Politiche Abitative.
2. Il contenuto minimo dei contratti di locazione deve prevedere:
 - a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
 - b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
 - c) le norme che disciplinano l'eventuale subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;

- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penali-
tà applicabili;
- e) l'obblighi da parte dell'assegnatario ed l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordi-
naria a carico dell'assegnatario;
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;

Art. 17
(CANONE DI LOCAZIONE)

Il canone mensile di locazione dei predetti alloggi sarà determinato con gli stessi criteri fissati dalla L.R. n. 10/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Le entrate costituite dai canoni anzidetti sono impiegate per le manutenzioni ordinarie e straordina-
rie degli stessi alloggi temporanei nonché per la costituzione del Fondo sociale.

**INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO**

Art. 18
(AMBITO DI APPLICAZIONE)

L'erogazione dei contributi economici a sostegno del pagamento del canone di locazione ad esclu-
sivo uso abitativo può avere applicazione solo nei limiti del fondo annuo messo a disposizione in
Bilancio dall'Amministrazione Comunale. Pertanto le richieste saranno accolte fino ad esaurimento
del fondo seguendo il criterio della gravità della situazione nonché della data di presentazione delle
stesse al Comune.

Art. 19
(OGGETTO)

Costituiscono oggetto del presente intervento le situazioni riguardanti:

- a) i nuclei familiari che a seguito di provvedimento giudiziario di sfratto in esecuzione o di procedu-
re formali di rilascio di immobili non ottengono risposta attraverso altre forme di intervento previste
a tale scopo;
- b) i nuclei familiari che, segnalati dai Servizi Sociali attraverso dettagliate relazioni, versino in con-
dizioni tali da incorrere nel rischio di esecuzione di sfratto o di procedure formali di rilascio immo-
bili, sempre che non abbiano avuto accesso ad altre forme d'intervento da parte dello stesso Servi-
zio segnalante;
- c) i nuclei familiari che, a causa di calamità, si sono visti privati nell'utilizzo dell'alloggio, anche di
proprietà, per un periodo superiore a 12 mesi.

Art. 20
(REQUISITI)

Le domande presentate da parte dei richiedenti trovano accoglimento purché gli stessi siano in possesso di tutte le seguenti caratteristiche:

a) chi sia titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato o chi sia in procinto di firmare un nuovo contratto di locazione;

b) chi abbia la residenza, con regolare iscrizione anagrafica, da almeno 2 (due) anni al momento della domanda e che trovi casa nel Comune di Foggia;

In casi eccezionali il contributo può essere erogato per alloggi reperiti nei comuni della Provincia di Foggia.

c) chi abbia la cittadinanza italiana, nonché

- c1) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea (U.E.);
- c2) gli stranieri titolari di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa.

d) chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, né usufruisca di finanziamenti agevolati in qualunque forma, concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia stato oggetto di sgombero o inutilizzabile senza aver dato luogo al risarcimento del danno;

e) chi abbia l'Indice della Situazione Economica Equivalente che rientra nei seguenti limiti :
minimo 0 – massimo €. 15.250,00.

Il sopraccitato Indice della Situazione Economica Equivalente sarà calcolato in linea con i principi fissati dalla normativa nazionale (D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni).

Il nucleo familiare considerato è quello composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF. (Conviventi).

Art. 21 (DURATA DEL CONTRIBUTO)

Il contributo straordinario potrà essere erogato per un periodo non superiore a 12 mesi ed è rinnovabile se persistono le condizioni di bisogno; cesserà comunque nel caso di assegnazione di alloggio E.R.P. o di rinuncia dell'alloggio messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, se non per gravi motivi adeguatamente documentati.

Art. 22 (IMPORTO DEL CONTRIBUTO)

In linea di massima, ai fini dell'erogazione del contributo, tenuto conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato ai sensi del precedente art. 6 comma e), si stabiliscono le seguenti categorie ed importi:

- 1° fascia: da €. 0 a €. 4.000,00 contributo mensile di €. 350,00;
- 2° fascia: da €. 4.001,00 a €. 8.000,00 contributo mensile di €. 250,00;
- 3° fascia: da €. 8.001,00 a €. 15.250,00 contributo mensile di €. 150,00.

e comunque in una misura variabile dal 50% all'80% dell'importo pattuito come canone (da considerarsi comprensivo di spese). I parametri di riferimento per l'aggiornamento dei limiti ISEE e dei corrispondenti importi dei contributi vengono aggiornati dalla Giunta Comunale con riferimento alla variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell'Unione Europea (I-PCA) risultante al 28/2 di ogni anno.

Art. 23
(COMPETENZA)

Tutti gli atti sono oggetto di competenza del Dirigente del Settore Politiche Abitative o di un suo delegato (Dirigente).

Art. 24
(MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

La domanda, da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, andrà compilata su apposito modulo e dovrà riportare i seguenti dati:

- dati anagrafici del richiedente;
- composizione del nucleo familiare;
- caratteristiche del nucleo familiare;
- redditi del nucleo familiare;
- patrimonio mobiliare del nucleo familiare;
- patrimonio immobiliare del nucleo familiare;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- indicazione sull'eventuale intimazione di sfratto ovvero provvedimento giudiziario di sfratto in esecuzione dei quali dovrà essere presentata una copia.

L'Amministrazione Comunale provvederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate e provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Nei casi di dichiarazioni false, si procederà, ai sensi dell'art. 26 della Legge 15/1968, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le conseguenti sanzioni penali.

Art. 25
(CONCORRENZA FRA CONTRIBUTI)

Il contributo comunale di sostegno all'affitto non è cumulabile con altri contributi relativi al medesimo oggetto.

Qualora il cittadino ottenga il sostegno regionale al canone di locazione in virtù dell'ex art. 11 della legge 431/98, il contributo straordinario sarà corrisposto, se riferito al medesimo periodo e ad eccezione della eventuale quota una tantum, a conguaglio.

Nel caso invece il richiedente ottenga il sostegno regionale al canone di locazione in misura inferiore a quello straordinario, quest'ultimo può continuare ad essere erogato per la differenza.

Art. 26
(ANTICIPAZIONI)

Al fine di agevolare coloro che accedono alla stipula di un nuovo contratto di locazione, su relazione motivata del Settore Servizi Sociali, è possibile erogare un contributo pari all'importo corrispon-

dente al deposito cauzionale e comunque non superiore alle 3 mensilità del canone di locazione. In tal caso l'utente dovrà presentare impegno a contrarre da parte del titolare dell'alloggio e, una volta acquisito il contributo richiesto, dovrà esibire regolare contratto di locazione.

Art. 27
(OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL CONTRIBUTO)

- a) E' fatto obbligo al titolare del contributo di presentare, ad ogni scadenza, ricevuta dell'affitto regolarmente pagato, pena la revoca del contributo stesso;
- b) E' fatto obbligo al titolare del contributo, pena la revoca del medesimo, di segnalare all'ufficio competente ogni variazione dei requisiti per l'erogazione del contributo, che saranno comunque soggetti a verifica annuale;
- c) Il Comune si riserva il diritto di concordare con il destinatario forme di quietanza vincolate.

Art. 28
(NORMA FINALE)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono revocate le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 163 del 25 maggio 2006 ad oggetto "Approvazione della Direttiva sulle misure da adottare per l'emergenza abitativa" e n. 93 del 30.10.2014 ad oggetto "Integrazione tipologia accesso contributo art. 3 delle direttive approvate con D. G. n. 163/2006".

Art. 29
(ENTRATA IN VIGORE)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio . per quindici giorni.